

NOTE INFORMATIVE

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, chi ospita nella propria abitazione un cittadino extracomunitario, anche se minore, deve darne comunicazione **entro 48 ore** all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile. Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, l'Autorità competente a ricevere l'atto è il Sindaco.

La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo.

Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.

Lo stesso obbligo sussiste per chiunque ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari.

La dichiarazione deve contenere: *generalità del denunciante, generalità dello straniero, estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata/ospitata e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.*

In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa.

Documenti da presentare

Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante assieme a copia dei documenti dello straniero (passaporto o documento di identificazione e permesso di soggiorno).